

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/C

(2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 5 Ottobre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Zoppellari Avv. Mario, Deroma Avv. Serapio, Trovato Dr. Pier Giorgio, Lo Piano Dott. Michele, – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. APPELLO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. AVVERSO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL DOTTOR AGRICOLA RICCARDO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 N. 4 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING IN VIGORE NEGLI ANNI 1997-98** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 360 del 29.5.2006)
- 2. APPELLO INCIDENTALE DEL DOTTOR AGRICOLA RICCARDO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 N. 4 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING IN VIGORE NEGLI ANNI 1997-98** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 360 del 29.5.2006)

Con atto in data 20.6.2005 il Procuratore Antidoping del CONI deferiva il dott. Riccardo Agricola, responsabile del settore medico della F.C. Juventus, per violazione della Normativa Antidoping. Dopo svariati rinvii, veniva fissata l'udienza di discussione, alla quale prendevano parte il rappresentante della Procura Antidoping, che ribadiva la richiesta già espressa nell'atto di deferimento, il dott. Riccardo Agricola, che, deducendo comunque la carenza degli elementi dell'atto di deferimento medesimo, in via principale (rectius, in via preliminare), eccepiva l'intervenuta prescrizione di tutti gli addebiti ed in via subordinata (rectius, in via principale), il proscioglimento del merito. Con provvedimento pubblicato il 29.5.06 (Com. Uff. n.360 Lega Nazionale Professionisti), la Commissione Disciplinare, pur concordando con la difesa del dott. Agricola "circa la indubbia carenza dell'atto di deferimento", prescindeva dalla precisa individuazione degli specifici addebiti contestati e deliberava l'estinzione dell'azione disciplinare nei confronti del deferito per intervenuta prescrizione.

Avverso la detta decisione, proponeva rituale atto di appello, sia la Procura Antidoping, sia il dott. Agricola (quanto all'appello di quest'ultimo, essendo sorto il dubbio che fosse stato ritualmente trasmesso alla Procura, la predetta, con corretto comportamento processuale, dava in udienza formalmente atto di averlo ricevuto, ed in ogni caso, veniva acquisita la prova documentale della tempestiva trasmissione).

Il dott. Agricola peraltro, proponeva controdeduzioni a difesa, rispetto all'appello formalizzato dalla Procura Antidoping.

La Commissione d'Appello Federale fissava per la discussione degli atti di gravame la riunione del 5.10.2006, alla quale intervenivano sia la Procura Antidoping con l'Avv. Spinelli, sia personalmente il Dott. Riccardo Agricola, assistito dal proprio difensore Avv. Luigi Chiappero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devesi procedere preliminarmente alla riunione degli atti di appello proposti da entrambe le parti avverso il medesimo provvedimento, laddove sarebbe comunque più corretto qualificare come "appello incidentale" quello proposto dal dott. Agricola, perché nel medesimo, sebbene formulato come autonomo rispetto a quello proposto dalla Procura Antidoping, si fa espressamente riferimento a detto ultimo appello.

L'impugnazione del dott. Agricola ha peraltro natura condizionata. Nella stessa, infatti, mentre si ribadisce la correttezza della decisione resa dalla Commissione Disciplinare in punto prescrizione, per l'eventualità di riforma della decisione resa dal primo giudice sull'accolta eccezione preliminare, si ripropongono sia l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento per la sua totale genericità, sia la richiesta di declaratoria di non colpevolezza in relazione ai fatti addebitati. Appare quindi evidente che la volontà processuale del dott. Agricola sia diretta unicamente a conseguire la conferma del provvedimento di primo grado, definito con la declaratoria di intervenuta prescrizione, mentre gli autonomi motivi di gravame vengono posti solo per l'ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello principale della Procura, dovesse ritenersi superata la prescrizione.

Chiarito quanto sopra, si deve però osservare che l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento, in quanto avente natura pregiudiziale, ha una priorità logico-giuridica rispetto all'eccezione di prescrizione. Quest'ultima infatti, attiene al merito del *thema decidendum*, e deve essere trattata in via preliminare allo stesso, mentre la prima attiene alla correttezza del rito ed al presupposto indefettibile del principio della domanda.

Nella fattispecie, la difesa del Dott. Agricola aveva prontamente eccepito l'imperfetta identificazione degli elementi di addebito contestati. Senonché, la Commissione Disciplinare ha ritenuto di prescindere dall'eccezione pregiudiziale ed ha esaminato l'eccezione preliminare ritenendola assorbente rispetto all'esame del merito. Mentre si condivide che la fondatezza dell'eccezione preliminare renda superflua la trattazione del merito, non si condivide possa prescindere da un'eccezione pregiudiziale. Ritiene pertanto questo giudice di esaminare l'eccezione pretermessa, perché l'affermazione della sua fondatezza assorbirebbe e renderebbe superflua anche la trattazione dell'eccezione di prescrizione.

In effetti l'atto di deferimento, così come formulato, appare viziato perché richiama gli artt. 1 e 12 n. 4 del Regolamento Antidoping (vigente all'epoca dei fatti contestati, in virtù del principio *tempus regit actum*), omettendo di considerare che le dette norme richiamano molteplici e variegate fattispecie giuridiche ed in relazione alle stesse non vi è puntuale e specifica individuazione.

Non può cogliersi peraltro specifica individuazione degli addebiti per *relationem*, con il riferimento alla pronuncia penale, perché, sarebbe evidente la contraddizione che emerge dall'affermazione dell'assoluta indipendenza ed impermeabilità dei due sistemi giuridici (quello penale e quello sportivo), salvo poi assumere a fondamento totale del deferimento le risultanze del processo penale in maniera acritica rispetto alle specifiche fattispecie del diritto sportivo, omettendo peraltro di considerare che le risultanze penali attenevano oltretutto a pronuncia non coperta da giudicato e pertanto suscettibile di possibile modifica, come poi di fatto è avvenuto con la pronuncia assolutoria della Corte d'Appello.

A fronte degli esposti vizi, però, la difesa del Dott. Agricola ha perfettamente inteso il senso dell'inculpazione ed ha svolto in maniera ampia e dettagliata tutte le proprie argomentazioni, con la trattazione di tutte le possibili fattispecie e con le più ampie deduzioni istruttorie, per cui, la nullità, ipotizzabile in astratto, non si è consumata in concreto perché nei fatti, non è stato possibile rilevare alcun vulnus al diritto di difesa del deferito. L'atto ha quindi raggiunto il suo scopo ed a ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di deferimento.

Superata come innanzi l'eccezione pregiudiziale di nullità del deferimento, relativamente all'eccezione preliminare di prescrizione, conformemente a quanto ha fatto il primo Giudice, se ne deve condividere e confermare quindi la sussistenza. Al riguardo, prioritariamente si precisa che l'istituto della prescrizione appartiene alla sfera del diritto sostanziale e non a quella del diritto processuale, perché attiene alla sussistenza del diritto medesimo (il diritto si estingue per il fatto naturale del decorso del tempo, in conformità a quanto previsto nelle singole fattispecie previste dalla Legge).

Ancora in linea di mero principio si ritiene che nella peculiare materia trattata i principi generali della prescrizione debbano essere desunti dall'Ordinamento Penale piuttosto che da quello Civile.

Nell'ambito Civile infatti il diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla Legge, mentre per converso, ogni singolo esercizio di diritto impedisce perciò stesso che il medesimo possa estinguersi, facendo ex novo ed ab initio decorrere un nuovo termine prescrizionale.

L'ambito disciplinare è invece per sua natura più simile a quello penale perché basato sulla norma precetto e sulla norma sanzione. La prescrizione, in subiecta materia, non estingue un diritto ma la pretesa sanzionatoria che nasce dalla violazione della norma precetto, impedendo di accertare ontologicamente se sia stata posta in essere una condotta avente i requisiti dell'antigiuridicità.

Devesi altresì ritenere che in virtù del principio *tempus regit actum* (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) la norma sostanziale applicabile è quella del regolamento Antidoping, approvato con deliberazione del C.O.N.I. 30.4.1997, in vigore all'epoca dei fatti: detto regolamento (art. 12 ultimo comma) dispone testualmente che "*l'illecito derivante dall'uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato*" e nella detta norma non è contemplata alcuna ipotesi di interruzione. Ritiene codesto Giudice che l'interruzione non sia istituto che debba sempre e necessariamente accompagnare l'istituto della prescrizione, perché l'Ordinamento prevede espressamente delle ipotesi prescrizionali non suscettibili di interruzione (vedasi quanto disponeva, prima del D.Lgs. 1806 n. 249, l'art. 146 della L. 16.2.1913 n. 89 in materia di azione disciplinare contro i Notai). D'altronde si ha conferma che nella fattispecie la prescrizione non sia suscettibile di interruzione alla stregua di varie riflessioni. L'art. 18 del C.G.S. prevede espressamente l'istituto dell'interruzione della prescrizione e la detta positiva previsione, contrapposta all'inesistenza di identica norma nel Regolamento Antidoping, può solo essere interpretata alla stregua del broccardo latino, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Ove peraltro possa solo ipotizzarsi che la mancata previsione dell'interruzione prescrizionale nel Regolamento Antidoping anteriore all'ultima novella normativa potesse essere imputabile solo a mancato coordinamento con il C.G.S., devesi affermare che l'ultimo Regolamento Antidoping (quello tuttora vigente) che ha contenuto ben più ampio, articolato e dettagliato rispetto al precedente, poteva certamente superare l'ipotizzato difetto di coordinamento, mentre il testo normativo in vigore dal 27.2.2006, non ha affatto riproposto alcuna forma di interruzione, essendosi limitato ad introdurre un prolungamento del termine prescrizionale da cinque ad otto anni. Si deduce quindi che, ancora una volta, l'Ordinamento Sportivo ha voluto adottare l'istituto della prescrizione con la previsione di termine non suscettibile di alcun fenomeno interruttivo. D'altronde, prim'ancora di mutuare elementi ermeneutici per relationem, da altri Ordinamenti a cui può farsi ricorso solo in ipotesi di lacune normative, ed ove peraltro, dette lacune non siano integrate dall'analogia, l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, detta il primo criterio interpretativo della legge, affermando che: "*non si può attribuire ad essa*

altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'interpretazione del Legislatore". Alla stregua di detto principio, pertanto, dobbiamo conclusivamente affermare che la norma sulla prescrizione vigente all'epoca dei fatti in materia antidoping ha previsto un periodo quinquennale assoluto senza interruzione alcuna ed in relazione a detta prescrizione non possiamo introdurre elementi interruttivi che il Legislatore Sportivo non ha voluto prevedere. Conseguenza da ciò che se i fatti di ipotizzabile rilievo per la disciplina antidoping si sono verificati nel 1998 (il termine esatto non è possibile rilevarlo poiché sul punto è carente l'atto di deferimento), comunque, in relazione agli stessi il periodo prescrizionale si è per intero consumato nell'anno 2003, giusta il disposto dell'art. 12 ultimo comma del Regolamento Antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 944 del 30.4.1997.

Resta da valutare quanto affermato dal T.A.S. nel parere espresso. Leggiamo nel medesimo che le leggi Antidoping sancite dalle Autorità Sportive sono Leggi di diritto privato (e non di diritto penale) e di conseguenza, ogni questione giuridica concernente l'applicazione della prescrizione dovrebbe essere trattata nell'ambito dei principi del diritto privato propri del Paese in cui le Autorità Sportive hanno sede. Pur con il massimo rispetto del richiamato autorevole parere, abbiamo già innanzi espresso i motivi per cui riteniamo che nel caso di specie la prescrizione debba mutuare i principi dalla norma penale e non da quella civile. Anche però a voler avvicinare l'istituto della prescrizione in materia antidoping ai principi propri del Codice Civile, ipotizzando quindi anche la sussistenza in astratto dell'istituto dell'interruzione ivi previsto, nel caso concreto deve escludersi che sia mai venuto ad esistenza alcun fatto interruttivo. Nel codice sostanziale sono previste infatti due sole ipotesi di interruzione: a) l'esercizio del diritto da parte di chi ne è titolare (art. 2943 c.c.); b) il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.). Ebbene, sotto entrambi i profili si deve escludere che nel caso di specie possa esserci stata interruzione della prescrizione.

L'apertura di un'inchiesta determina unicamente l'avvio di un'attività meramente esplorativa che può portare a due provvedimenti contrapposti: l'atto di deferimento o la richiesta di archiviazione. Se vi è deferimento, non è l'inchiesta a determinare eventualmente l'interruzione ma il deferimento medesimo perché è l'atto che avvia in termini formali il processo disciplinare e può essere accostato analogicamente all'atto con il quale si inizia il giudizio di cui al disposto dell'art. 2943 I comma c.c.. Se vi è di contro richiesta di archiviazione si rinuncia formalmente ad esercitare il diritto perché lo stesso non risulta leso e sarebbe veramente contraddittorio affermare che l'attività preparatoria alla richiesta di rinuncia all'affermazione del diritto possa costituire atto di esercizio del diritto medesimo. Nella fattispecie, dopo una sommaria inchiesta, la Procura ha richiesto provvedimento di archiviazione per cui l'attività meramente prodromica alla detta ultima formale richiesta non potrà essere certamente valutata come atto interruttivo della prescrizione per esercizio del diritto da parte di chi ne è titolare.

Se non può affermarsi la sussistenza di alcuna ipotesi interruttiva riconducibile al disposto dell'art. 2943 c.c., ancor più sterili appaiono le argomentazioni dirette a ricondurre atti interruttivi nell'alveo dell'art. 2944 c.c.. La tesi, secondo la prospettazione della Procura, troverebbe il suo fondamento nell'atto di autodenuncia posto in essere dal dott. Riccardo Agricola in data 28.6.2000. Si ritiene però che non sia la parte a determinare e qualificare la natura dell'atto, ma il Giudice e questo Giudice, al di là dell'infelice terminologia usata dalla parte medesima non ritiene che l'atto posto in essere dal dott. Agricola possa costituire un'autodenuncia. Può, infatti, definirsi autodenuncia l'atto con il quale la parte in termini formali rappresenta la propria colpevolezza onde consentire agli organi inquirenti o giudicanti di promuovere l'azione e/o sanzionare il comportamento antiggiuridico. Nel caso che ci occupa, però l'imputato con il medesimo atto con cui ha informato la Procura in relazione a fatti astrattamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, in pari tempo ha compiuto una puntuale contestazione di tutti i possibili addebiti, suffragando le proprie affermazioni di incolpevolezza con cospicua produzione documentale (la cosiddetta autodenuncia è corredata di ben 14 allegati). L'autore dell'atto non ha quindi posto in essere alcuna autodenuncia, ma una semplice segnalazione dei fatti con una contestuale esauriente e puntuale

autodifesa, che in quanto tale, si contrappone proprio al concetto di autodenuncia. Ci si potrebbe interrogare sul motivo che ha indotto il Dott. Agricola a porre in essere l'impropria autodenuncia, ma non sarebbe difficile trovarlo nel comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza e probità da parte di coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 1 C.G.S.). Chiarito quindi che l'atto in data 28.06.2000 posto in essere dal deferito non può essere considerato un'autodenuncia, lo stesso non è idoneo ad integrare la fattispecie interruttiva di cui all'art. 2944 c.c.. In argomento, la costante dottrina e giurisprudenza ritengono che il riconoscimento previsto dalla citata ultima norma può estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita ma anche in qualsiasi fatto che implichi comunque l'ammissione dell'esistenza del diritto.

Alla stregua dei richiamati insegnamenti, la cosiddetta autodenuncia del Dott. Agricola, lungi dal contenere ammissioni di responsabilità ancorché in via meramente implicita, contiene un'esplicita contestazione di qualsivoglia pur minimo addebito e conseguentemente non potrà mai essere considerata come un'ammissione dei diritti che la Procura Antidoping vuole affermare.

Conclusivamente, si ritiene nella fattispecie che sia per intero decorso il termine prescrizione di 5 anni di cui all'art. 12 ultimo comma del regolamento Antidoping vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, che tale termine non sia soggetto a interruzione perché detto istituto non è richiamato nella relativa normativa e, da ultimo, che ove anche si possa ipotizzare la sussistenza astratta dell'interruzione, nella fattispecie non può ravvisarsi alcun atto o fatto idoneo ad integrare l'interruzione medesima.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale, riuniti i reclami n. 1) e 2): respinge l'appello proposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I.; dichiara improcedibile l'appello incidentale del dottor Agricola Riccardo per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone, altresì, incamerarsi la tassa reclamo versata dal dottor Agricola Riccardo.

Pubblicato in Roma il 6 ottobre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli